

Esenzione dall'imposta sulla pubblicità per le associazioni e le società sportive dilettantistiche"

Con il maxi-emendamento introdotto dal Governo nella Finanziaria 2006, approvata dalla Camera dei Deputati il giorno 20 dicembre e prossima ad essere varata definitivamente dal Senato, è stata finalmente risolta, con il comma 129 dell'art. 1, la questione relativa all'esenzione dall'imposta sulla pubblicità per le società e le associazioni sportive dilettantistiche.

Come è noto, infatti, con la precedente Finanziaria 2005 (legge 30 dicembre 2004, n. 311) venne introdotto, all'art. 1, il comma 470 che prevedeva l'inserimento del comma 11-bis all'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, così formulato: "Per i soggetti di cui al comma 1 (dell'art. 90) la pubblicità, in qualunque modo realizzata, negli impianti utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore ai tremila posti, è da considerarsi, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, in rapporto di occasionalità rispetto all'evento sportivo direttamente organizzato".

La disposizione, ancorchè la *ratio legis* fosse, senza alcun dubbio, quella di esonerare tutte le associazioni e società sportive dilettantistiche dall'imposta sulla pubblicità per la pubblicità realizzata negli stadi con capienza inferiore a tremila posti, venne disapplicata da alcuni enti locali stante la poca chiarezza della norma stessa che, peraltro, richiamava erroneamente il D.P.R. n. 640 del 26 settembre 1972, concernente l'imposta sugli spettacoli.

L'incertezza interpretativa ha continuato a sussistere malgrado una successiva norma, recata dall'art. 7-octies, comma 2 della legge 43/2005, abbia fatto esplicito riferimento all'imposta sulla pubblicità, cosicché, stante l'insistenza delle amministrazioni destinatarie del tributo nel non ritenere corretta la norma stessa, si è reso necessario un radicale e definitivo intervento legislativo, **tenacemente perseguito e voluto dalla Lega Nazionale Dilettanti**, che con il comma 129 dell'art. 1 della Finanziaria 2006 ha, finalmente, coronato le aspettative del mondo sportivo dilettantistico.

Il comma 129 dell'art. 1 della Finanziaria 2006 stabilisce testualmente che: "*La disposizione di cui al comma 11-bis dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si interpreta nel senso che la pubblicità, in qualunque modo realizzata dai soggetti di cui al comma 1, rivolta all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore ai tremila posti, è esente dall'imposta sulla pubblicità di cui al Capo 1 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507*".

E' importante sottolineare che la norma riveste carattere di interpretazione autentica della precedente disposizione recata dall'art. 1, comma 470 della Finanziaria 2005 e che, pertanto, l'esenzione dall'imposta sulla pubblicità si applica a far tempo dal 1° gennaio 2005, data di entrata in vigore della stessa legge n. 311 del 30 dicembre 2004.

Pertanto, come già questa Lega, con Circolare n. 10 del 13 ottobre 2005, aveva provveduto a portare il proprio positivo punto di vista sulla controversa questione a conoscenza delle società e delle associazioni dipendenti, la pubblicità in qualunque modo realizzata dalle associazioni e dalle società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, rivolta all'interno degli impianti utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore ai tremila posti, è esente dall'imposta sulla pubblicità.

Infine, stante la valenza della norma a far tempo dal 1° gennaio 2005, si sottolinea l'opportunità per le associazioni e società sportive dilettantistiche che avessero eventualmente corrisposto il tributo, di richiedere all'ente locale destinatario del tributo medesimo, il rimborso dell'importo indebitamente incamerato.